

Regione Toscana. Deliberazione G.R. 25 marzo 2002, n. 313 (1)

Approvazione "Guida e strumenti operativi in materia d'abbandono e maltrattamento dei minori"

La Giunta regionale

Premesso che a norma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 a norma della L. 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni, a norma della L. 15 febbraio 1996, n. 66, a norma della L. 3 agosto 1998, n. 269, a norma del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, a norma della L. 8 novembre 2000, n. 328, a norma della L.R. 3 ottobre 1997, n. 72 l'Autorità Giudiziaria si avvale anche della collaborazione degli Enti Locali e delle Aziende UU.SS.LL. nonché dei servizi da loro istituiti;

Verificato che il Piano Integrato Sociale Regionale per l'anno 2001, Delib.C.R. 5 giugno 2001, n. 118, individua la necessità di produrre appositi strumenti per gli operatori dei servizi territoriali per la tutela dei minori, in materia civile e penale, che collaborano con l'Autorità Giudiziaria;

Riscontrata, altresì, a livello complessivo, l'esigenza di attuare un maggior coordinamento tra i servizi socio-assistenziali e socio sanitari del territorio, a fronte della situazione diversificata di esperienze, interventi e strumenti finora messi in atto per la materia di abbandono e maltrattamento, per quanto di loro competenza;

Dato atto che al fine di promuovere un'azione integrata tra i vari soggetti coinvolti nelle azioni di prevenzione, presa in carico e trattamento in materia civile e penale per la tutela dei minori è stato ritenuto necessario giungere all'elaborazione di apposita guida regionale sulle modalità di attuazione di tali interventi da parte dei servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio. La Regione, per tale obiettivo, si è avvalsa di un gruppo di lavoro con esperti e operatori delle Aziende Sanitarie e dei Comuni;

Analizzata la documentazione in possesso a livello regionale e nazionale, nonché tutte le fonti di carattere normativo e giuridico vigenti in materia e vista la proposta elaborata dal gruppo di lavoro

in materia di abbandono e maltrattamento, che definisce un percorso metodologico univoco per l'attivazione tempestiva di idonei percorsi di tutela nei casi suddetti;

Ritenuto opportuno procedere al recepimento di tale documento con apposito atto dell'Amministrazione Regionale;

Considerati i suggerimenti pervenuti dal Tribunale Ordinario di Firenze, dal Tribunale per i Minorenni di Firenze, dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze;

A voti unanimi delibera

- di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, la "Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori", di cui al documento allegato;

- di provvedere alla diffusione del suddetto documento presso i servizi socio-assistenziali e socio sanitari competenti, nonché presso gli altri enti e istituzioni coinvolte, con apposite iniziative di carattere informativo-formativo, da avviarsi a cura del Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà;

- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il presente atto, compreso il documento allegato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della L.R. 15 marzo 1996, n. 18 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti".

Allegato

Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori

Presupposti giuridici per la tutela del minore in caso di abbandono

♦ Il R.D. 20 luglio 1934, n. 1404 istituisce in Italia il Tribunale per i Minorenni con compiti di tutela minorile in un'ottica volta essenzialmente alla rieducazione e istituzionalizzazione dei minori disadattati.

♦ La legge 25 luglio 1956, n. 888 modifica il settore degli interventi rieducativi di competenza dei tribunali per i Minorenni, privilegiando gli interventi tesi al sostegno del minore. In quest'ottica si ha una rilettura dell'istituto dell'affidamento al servizio sociale, come misura per la protezione minorile.

♦ Il Codice Civile prevede il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli (artt. 147-261 codice civile).

In linea, l'art. 30 della Costituzione sancisce il principio secondo il quale i genitori hanno il diritto e il dovere all'educazione dei figli, anche se nati fuori dal matrimonio.

Tuttavia l'autonomia sulle scelte educative sul figlio trovano limitazioni giuridiche nella previsione dell'art. 330 e seguenti del codice civile fino alla pronuncia della decadenza della potestà genitoriale da parte del giudice, quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, arrivando a prevedere l'allontanamento del figlio, anche di fronte all'irrelevanza degli elementi di dolo e di colpa da parte dei genitori.

Limitazioni della potestà per condotte comunque pregiudizievoli sono previste dall'art. 333 del codice civile.

♦ L'art. 30 della Costituzione formula l'obbligo da parte dello Stato di provvedere a che siano assolti i compiti insiti nel concetto di potestà genitoriale, nei casi di incapacità dei genitori.

♦ La legge 4 maggio 1983, n. 184, all'art. 8, sancisce che sono dichiarati, anche d'ufficio, in stato di adottabilità i minori in situazione di abbandono, perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio.

♦ La legge 24 aprile 2001, n. 149 ha modificato la disciplina dell'adozione nazionale e dell'affidamento del minore, mettendo quest'ultimo al centro dell'intera normativa ad iniziare, dalla modifica del titolo del c. c. oggi denominato "Diritto del minore ad una famiglia".

Il legislatore ha introdotto con questa legge un procedimento per la dichiarazione di adottabilità "più giusto" di fronte ad un Tribunale per i Minorenni "più terzo" dove l'azione è iniziata dal Pubblico Ministero in contraddittorio tra le parti munite tutte sin dall'inizio di un difensore nella prospettiva di un giusto processo ai sensi e nella nuova formazione dell'art. 111 della Costituzione.

Competenze degli operatori dei servizi territoriali

♦ Codice Civile:

I servizi, in particolare il servizio sociale professionale e, di seguito, il servizio psicologico territoriale, costituiscono la fonte primaria di conoscenza delle situazioni a rischio attuale o potenziale in cui versano i minori: segnalano le situazioni di pregiudizio o di abbandono morale e materiale in cui versa il minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, organo di impulso processuale.

I servizi, su richiesta del Giudice Tutelare, collaborano ad acquisire informazioni in ordine alle condizioni di vita del minore sottoposto a tutela o curatela.

♦ Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616

In base alle leggi sul decentramento agli enti locali delle funzioni socio assistenziali (art. 23, lettera c) il servizio sociale professionale è tenuto a collaborare per gli interventi in favore di minorenni che si trovano in una situazione di rischio a causa del comportamenti pregiudizievoli dei genitori a causa delle condotte irregolari e che sono per tale motivo soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile (art. 333 del codice civile).

Nell'ambito delle competenze, sia in materia di separazione dei coniugi sia in materia di scioglimento del matrimonio, il servizio sociale professionale e di seguito il servizio psicologico territoriale sono tenuti a collaborare con il Tribunale Ordinario.

♦ La legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni chiarisce ulteriormente le competenze dei servizi per i minori in stato di abbandono.

♦ La legge 23 marzo 1994, n. 84, art. 1, comma 1, recita "l'assistente sociale opera con autonomia tecnico professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio...".

Competenze degli enti locali

♦ L'art. 403 del Codice Civile stabilisce "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persona per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all'educazione di lui, la Pubblica Autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione"(per Pubblica Autorità s'intende quella amministrativa).

♦ L'Ente Locale assume la tutela dei minori nel caso in cui il genitore non possa o sia decaduto nella sua funzione di cura, vigilanza, di rappresentanza del minore in assenza di parenti significativi, su decreto del Giudice Tutelare.

♦ Il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 attribuisce ai comuni, singoli o associati, secondo le direttive delle Regioni, il sistema della politica minorile e, all'art. 23, lettera c) , le "funzioni amministrative"comprendenti "gli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza civile e amministrativa".

Attività quindi che deve essere svolta in ogni stato della procedura, compresa la fase degli accertamenti preliminari, delle eventuali prescrizioni tendenti al recupero, degli esperimenti necessari per riannodare le relazioni in qualche modo insoddisfacenti per il minore.

♦ La legge 4 maggio 1983, n. 184 impone all'Ente Locale di prestare servizi di supporto affinché il minore possa concretamente realizzare il diritto a vivere nella propria famiglia; quando ciò non sia percorribile il minore può essere inserito in una famiglia affidataria, in una comunità di tipo familiare, infine adottato.

♦ La Legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72: riafferma la centralità degli enti locali e dedica particolare attenzione ai diritti dei minori (art. 3), agli interventi in loro favore (artt. 52 e 53). All'art. 54, comma 1, recita "gli interventi a favore dei minori a cui sono stati applicati provvedimenti amministrativi o giudiziari adottati per inidoneità temporanea della famiglia, per situazioni di abbandono morale e materiale in attesa di definitiva sistemazione, per l'attuazione delle misure dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 del R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, sono disposti

dall'ente titolare delle funzioni in materia di assistenza sociale nel cui territorio si manifesta l'esigenza di attuare le misure protettive, o dell'ente gestore delle medesime funzioni".

♦ La legge 8 novembre 2000, n. 328, all'art. 22, lettera i), nel riaffermare la centralità degli Enti Locali sulla titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali, prevede:

- "interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture di accoglienza di tipo familiare e per la promozione di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"(art. 22, lettera c);

- gli interventi da realizzarsi in base alle finalità delle leggi in materia (art. 22, lettera i);

- fra i livelli essenziali da garantire in ogni ambito territoriale il servizio sociale professionale.

Competenze aziende sanitarie locali

In base a quanto previsto dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dall'Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, D.P.C.M. 14 febbraio 2001, dall'art. 3-septies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche, spettano alle Aziende Sanitarie Locali le attività di tipo consultoriale e di assistenza specialistica al minore e alla sua famiglia, nonché gli interventi di diagnosi e di trattamento delle eventuali patologie.

Competenze organi giudiziari

Per il frazionamento delle competenze in ordine a procedimenti che vedono coinvolti i minori, nella materia civile sono coinvolti il Tribunale Ordinario/il Giudice Tutelare/l'Autorità Giudiziaria Minorile.

- Tribunale Civile Ordinario:

Ha competenza sia in materia di separazione dei coniugi sia in materia di scioglimento del matrimonio e del conseguente affidamento dei figli.

- Giudice Tutelare:

In primo luogo il giudice tutelare si occupa delle tutele e delle curatele.

Una funzione determinante è attribuita dall'art. 9 della legge n. 184/1983.

Organo di vigilanza nell'esecuzione dei provvedimenti emessi dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell'art. 337 c.c.

- Tribunale per i Minorenni: Organo competente a regolare la potestà genitoriale.

Le competenze del Tribunale per i Minorenni vengono qui di seguito riportate.

La maggior parte delle norme civili e penali poste a tutela dei minori, ruota intorno al TRIBUNALE PER I MINORENNI.

In Italia il Tribunale per i Minorenni è stato istituito dal R.D. 20 luglio 1934, n. 1404 Conv. in L. 27 maggio 1935, n. 885 ed è funzionante presso ogni sede di Corte di Appello o Sezione di Corte d'Appello.

La Corte d'Appello è istituita presso ogni capoluogo di regione; tuttavia per alcune di esse, maggiormente popolate sono operanti più sezioni: così in Lombardia, a Milano e a Brescia, in Campania a Napoli e a Salerno, in Puglia a Bari e a Lecce, in Calabria a Catanzaro e a Reggio Calabria, in Sicilia a Palermo a Catania e a Caltanissetta.

Il Tribunale per i Minorenni è organo a formazione mista, infatti ne fanno parte membri togati (magistrati) e, membri onorari ("benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia, che abbiano compiuto il trentesimo anno

di età). Il collegio giudicante è composto, pertanto, ogni volta da due magistrati e due membri onorari, un uomo e una donna.

Il Tribunale per i Minorenni ha una giurisdizione che si estende a tutto il territorio della Corte d'Appello o della Sezione della Corte d'Appello.

Le sue decisioni possono essere impugnate presso la Sezione minorenni (art. 5 L. n. 1404/1934). Anche qui, nel campo giudicante, vi sono due magistrati non togati, un uomo e una donna "esperti".

Il Tribunale per i Minorenni è un Tribunale specializzato e non speciale, (art. 132 comma 2° C.) appartenente al potere giudiziario, competente a decidere su determinate materie. Infatti, l'estensione della competenza civile nel campo della protezione del minore concorre con quella devoluta al Tribunale Civile Ordinario e al Giudice Tutelare.

Quindi le competenze si possono incontrare e intrecciare:

x Competenza Civile: notevolmente ampliata in seguito alla:

Riforma del Diritto di Famiglia del 1975 - L. n. 151/1975

L. 4 marzo 1983, n. 184

Sul piano civile la competenza per materia attribuita al Tribunale per i Minorenni è determinata dall'art. 38 delle disposizioni di attuazione del c.c. (R.D. 30 marzo 1942, n. 318.) Si tratta di una competenza "ritagliata", poiché l'art. 38 cita:

"Sono emessi dal Tribunale Ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria".

La competenza del Tribunale per i Minorenni può essere così riassunta:

1. L'autorizzazione a contrarre matrimonio del minore tra i sedici e i diciotto anni quanto sussistano gravi motivi per anticipare il matrimonio e sia accertata la maturità psicofisica del minore (artt. 84 e 90 c.c.);
2. L'attribuzione ai figli, in godimento o in proprietà, di una quota dei beni del fondo patrimoniale in caso di cessazione del fondo stesso (in questo caso la competenza del Tribunale per i minorenni riguarda anche i figli ma maggiorenni: art. 171 c.c.);
3. La costituzione a favore di uno dei coniugi dell'usufrutto su una parte dei beni spettante all'altro coniuge in sede di divisione dei beni della comunione, in relazione alla necessità della prole e all'affidamento di essa (art. 194 c.c., comma 2).
4. Il giudizio conseguente all'opposizione del genitore che ha riconosciuto per primo il minore, al riconoscimento da parte dell'altro genitore (art. 250 c.c., IV comma);
5. L'autorizzazione al riconoscimento del figlio incestuoso, avuto riguardo all'interesse del figlio ed alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio quando il figlio sia minore (art. 251 c.c. in relazione all'art. 35 disp. att. c.c. modificato dalla legge n. 151/1975);
6. L'affidamento del figlio naturale minore, se riconosciuto da genitore riunito in matrimonio con persona diversa dall'altro coniuge e l'autorizzazione al suo inserimento nella famiglia legittima, previo accertamento che tale produzione non sia contraria all'interesse del minore, che sussista il consenso dell'altro coniuge e dei figli legittimi che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nonché dell'altro genitore naturale che abbia effettuato il riconoscimento (art. 252 c.c. modificato dalla legge n. 151/1975);
7. L'attribuzione del cognome al minore riconosciuto tardivamente da uno dei genitori (art. 262 c.c. modificato dalla legge n. 151/1975);
8. L'autorizzazione del figlio minore ad impugnare il riconoscimento e la contestuale nomina di un curatore speciale (art. 264 c.c. modificato dalla legge n. 151/1975);
9. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturali (art. 269 c.c.);

10. Decisione circa l'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturali; nomina di un curatore speciale che rappresenti il minore in giudizio (art. 274 c.c.);
11. Il procedimento conseguente all'azione del figlio naturale tendente ad ottenere il mantenimento, l'istruzione, l'educazione nel caso non possa proporsi l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 34 disp. att. c.c. in relazione all'art. 279 c.c. modificato dalla legge n. 151/1975);
12. La legittimazione per provvedimento del giudice, se si tratti di minore, è adottata con sentenza (art. 284 c.c. e 35 disp. att. c.c. modificati dalla legge n. 151/1975);
13. La revoca di adozione di minore di età (art. 305 c.c.; art. 35 disp. att. c.c. modificati dalla legge n. 151/1975);
14. Ricorso al giudice nel caso di contrasto nell'esercizio della potestà quando il contrasto versa su questioni di particolari importanza (art. 316 c.c. modificato dalla legge n. 151/1975);
15. Disposizione in ordine alla potestà parentale quando si tratta di figlio naturale (art. 317-bis, aggiunto dalla legge n. 151/1975);
16. Procedimenti della decadenza di potestà, di reintegrazioni della potestà di adozione dei provvedimenti concernenti il minore, se la condotta di uno o di entrambi i genitori sia pregiudizievole per il figlio, rimozione dei genitori dall'amministrazione dei beni del minore, riammissione nell'esercizio dell'amministrazione, provvedimenti urgenti o temporanei nell'interesse del figlio (artt. 330-336, modificati dalla legge n. 151/1975);
17. Autorizzazione all'esercizio dell'impresa da parte del minore (art. 371 c.c.);
18. Affidamento in caso di mancanza di assenso dei genitori (art. 4, 2° comma L. n. 184/1983);
19. Dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori (artt. 11 e 14 L. n. 184/1983) e revoca;

20. Dichiarazione di non luogo a provvedere in caso di inesistenza degli estremi della situazione di abbandono (art. 16 L. n. 184/1983);

21. Decreto di affidamento preadottivo del minore in stato di adottabilità ai coniugi aspiranti all'adozione (art. 22 L. n. 184/1983) e sua eventuale revoca;

22. Dichiarazione di adozione (art. 25 L. n. 184/1983);

23. Dichiarazione di idoneità dei coniugi che intendono adottare un minore straniero (art. 32 L. n. 184/1983);

24. Dichiarazione di efficacia nello stato dei provvedimenti emessi da un'autorità straniera nei confronti di minori stranieri (art. 32 L. n. 184/1983);

25. Adozione di minori in casi particolari (art. 44 L. n. 184/1983) e revoca della stessa;

26. Provvedimento che dispone le indagini per accertare la veridicità del riconoscimento da parte di una persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore; autorizzazione ad impugnare il riconoscimento e nomina di un curatore speciale (art. 74 L. n. 184/1983);

27. Decreto di estensione degli effetti della adozione nei confronti di adottati e affiliati con la soppressa adozione "ordinaria"(art. 79 L. n. 184/1983.)

x Competenza Amministrativa:

L'art. 25 R.D. n. 1404/1934, modificato dalla L. n. 888/1956, testualmente recita che quando un minorenni "dà manifesta prova di irregolarità della condotta o del carattere, il Tribunale per i Minorenni dopo aver approfondito sulla personalità del minore, può, in Camera di Consiglio, disporre l'applicazione di una delle seguenti misure c.d. rieducative:

a) Affidamento al S.S. Minorile;

b) Collocamento in una casa di rieducazione in un Istituto medico-psicologico.

Tali ultimi termini, appaiono oggi, in parte superati ma il Tribunale per i Minorenni può adottare tali provvedimenti nei confronti di un minore quando questi, anche senza aver commesso alcun reato, appare di condotta genericamente deviante.

Tale competenza è stata definita "amministrativa" per distinguere la misura rieducativa da quelle penali.

x Competenza penale:

Materia trattata successivamente

Segnalazione e procedura in materia civile

Premessa

La segnalazione nella materia civile consiste nel comunicare una situazione pregiudizievole nella quale si venga a trovare il minore per effetto della condotta dei suoi genitori.

Segnalazioni civili obbligatorie:

x La legge n. 149/2001 prevede:

a) "chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni; l'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare;

b) nello stesso termine, di cui al comma 4, art. 9, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore ai sei mesi.

L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza della potestà sul figlio a norma dell'art. 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

x La legge n. 184/1983 e successive modifiche, prevede che:

a) "chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età";

b) "i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica utilità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio".

Si precisa che per "abbandono" dobbiamo intendere non solo ove vi sia una volontà intenzionale del genitore di abbandonare il figlio, ma anche la persistenza da parte del genitore di comportamenti gravemente lesivi per la crescita psicofisica del minore.

x il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535:

a) all'art. 1, comma 2, prevede che "i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attività sanitaria e di assistenza, i quali vengono a conoscenza dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenni straniero non accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato per i minori stranieri, tramite le Prefetture con mezzi idonei a garantirne la riservatezza".

b) all'art. 5 prevede che questa segnalazione non esime dall'obbligo di altre segnalazioni previste dalla legge ad altri fini.

Poiché il minorenni non accompagnato è pur sempre un minore nei confronti del quale i genitori non possono esercitare la potestà, il caso dovrà essere segnalato al giudice tutelare del luogo ove il

minore è stato accolto (questo perché la condizione di questo minore non coincide necessariamente con una situazione di abbandono, tanto che la legge individua la categoria di minore straniero non accompagnato).

Se a seguito dell'intervento di protezione, in via amministrativa e di assistenza, relativo alla condizione di immigrazione, si palesano situazioni di violazione dei doveri inerenti la potestà o di abbandono da parte dei genitori, il caso dovrà essere segnalato alla Procura del Tribunale per i minorenni, per consentire le iniziative civili previste dalla normativa vigente (al minore straniero in stato di abbandono, che si trovi nello Stato italiano si applica la legge italiana in materia di affidamento ed i provvedimenti necessari in casi di urgenza).

Modalità di segnalazione

a) Soggetti obbligati

L'obbligo di segnalazione riguarda il pubblico ufficiale, l'incaricato di pubblico servizio e l'esercente un servizio di pubblica necessità.

b) Quando si segnala

- L'obbligo scatta ogni qual volta l'operatore venga a conoscenza delle situazioni menzionate dalla legge "in ragione del proprio ufficio"; restano quindi escluse le situazioni conosciute per ragioni strettamente private.

- I pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio che omettono di riferire al Tribunale per i Minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio sono puniti ai sensi dell'art. 328 del codice penale.

Gli esercenti un servizio di pubblica necessità sono puniti con la pena della reclusione (....) o con la multa (....).

c) Forma

Non sono previste forme particolari. La segnalazione potrebbe avvenire oralmente con dichiarazioni direttamente ricevute dal destinatario (in un verbale): ciò sarebbe sufficiente per evitare di incorrere nella responsabilità penale.

d) Contenuto della segnalazione

È opportuno però evitare che la segnalazione avvenga in forma non scritta o troppo sintetica perché ciò non soddisferebbe le esigenze del procedimento civile.

Destinatari della segnalazione

x in generale: alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

x per provvedimento di allontanamento in via di urgenza: l'Ente Locale

x per segnalazioni di urgenza in materia di affidamento dei figli, quando vi è in corso procedimento di divorzio/separazione: al Tribunale Civile e Ordinario

x per situazioni di disagio psicologico e affettivo o situazioni di pregiudizio in presenza delle quali deve aver luogo una presa in carico per migliorare le condizioni familiari e di crescita del minore: l'Ente Locale, il quale a sua volta può chiedere l'intervento specialistico della Azienda ASL.

Procedura per gli operatori dei servizi territoriali

A) CONSENSO

x La segnalazione non ha come destinatario la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nei casi in cui il progetto a tutela del minore in situazione di pregiudizio (ad esempio minori in condizioni di trascuratezza da un punto di vista igienico sanitario, scarsa frequenza scolastica....) possa essere realizzato con il consenso dei genitori esercenti la potestà.

In questo caso i genitori, informati delle difficoltà del figlio, devono dare prova di disponibilità a collaborare per il superamento del disagio individuato.

x In tale caso la competenza rimane dell'Ente Locale.

x Per gli interventi che prevedono la soluzione dell'affidamento familiare e/o dell'inserimento in comunità, il Dirigente del Servizio dovrà predisporre tali provvedimenti con apposito atto amministrativo, a seguito di intervento conoscitivo e valutativo del servizio sociale professionale.

x Nei casi di affidamento familiare, il Dirigente dovrà trasmettere l'atto al Giudice Tutelare che ha il compito di ratificare il provvedimento.

B) Urgenza

x Per gli interventi di allontanamento predisposti in via di urgenza (art. 403 del codice civile), il Dirigente del Servizio dovrà predisporre tali provvedimenti con apposito atto amministrativo, a seguito di intervento conoscitivo e valutativo del servizio sociale professionale.

x Contestualmente il Dirigente dovrà procedere a segnalare il caso alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

C) Mancanza di consenso

x La segnalazione ha come destinatario il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni nei casi in cui il progetto a tutela del minore non possa trovare il consenso dei genitori.

x Tale segnalazione è finalizzata ad instaurare un procedimento per l'accertamento della situazione e l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela del minore, da parte dell'Autorità giudiziaria.

x In tal caso il Dirigente del Servizio dovrà trasmettere la segnalazione alla Procura della Repubblica.

x Il servizio sociale professionale e/o il servizio di psicologia territoriale proseguirà l'indagine socio familiare solo dopo il mandato dell'Autorità Giudiziaria all'Ente Locale.

D) MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

x L'Ente Locale provvede a darne immediata notizia, tramite le Prefetture, al Comitato per i minori stranieri. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative in particolare alle generalità, nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure adottate per far fronte alle sue esigenze.

x L'Ente Locale, per i minori che versino in situazioni di pregiudizio (abbandono morale e materiale), applica l'art. 403 del codice civile.

Competenze in materia penale

Presupposti giuridici per la tutela del minore in caso di maltrattamento e di abuso

La legge 15 febbraio 1996, n. 66 e la legge 3 agosto 1998, n. 269 impongono un'attenzione sulle responsabilità e procedure a tutela dei minori.

Ai sensi delle leggi vigenti si fa distinzione tra reati:

i perseguibili d'ufficio: quelli per i quali l'Autorità Giudiziaria procede indipendentemente da un'istanza di punizione del reo da parte della vittima;

i perseguibili a querela di parte: quelli per i quali l'Autorità Giudiziaria non procede, salvo che non vi sia un'espressa richiesta di punizione del reo da parte della vittima.

L'obbligo di denuncia sussiste solo per i primi (perseguibili d'ufficio)

In ordine a questi viene ancora fatta una differenza tra privati cittadini, pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

Ai sensi dell'art. 333 del cod. di procedura penale, i privati cittadini possono fare denuncia dei reati perseguibili di ufficio, mentre ai sensi dell'art. 331 cpp., i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono denunciare i reati perseguibili d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

x Alcuni reati che consistono in forme di maltrattamento e di abbandono.

Trattasi di reati tutti perseguibili di ufficio:

a) art. 571 del codice penale, abuso di mezzi di correzione: "chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte (...)".

b) art. 572 del codice penale, maltrattamenti: "Chiunque (...) maltratta una persona della famiglia o un minore degli anni 14 o una persona sottoposta alla sua autorità (...) è punito (...)".

Occorre però che il maltrattamento consista nella ripetizione di episodi di violenza, anche psicologica: un unico episodio violento non è sufficiente ad integrare tale fattispecie penale.

c) art. 591 del codice penale, abbandono di minori o incapaci: "chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo (..) o per altra causa di provvedere a sé stessa è punito (...)".

d) art. 593 del codice penale, omissione di soccorso: "chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10 o un'altra persona incapace di provvedere a sé stessa per malattia di mente o di corpo.... o per altra causa omette di darne immediato avviso all'autorità è punito (...)".

x Alcuni reati che consistono in un abuso sessuale

I nuovi delitti di violenza sessuale sono oggi inseriti nella Sezione II del Capo III del Titolo XII, libro secondo, del codice penale, cioè nella sezione riservata ai delitti contro la libertà personale (sequestro di persona, etc.). La legge del 1996 ha introdotto le nuove norme penali tra l'art. 609 e l'art. 610 c.p. Secondo l'art. 609-septies c.p., i delitti previsti dagli artt. 609-bis, 609-ter, 609-quater sono punibili e querela della persona offesa (6 mesi).

Si procede d'ufficio, invece,:

1. se il fatto di cui all'art. 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni quattordici;

2. se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3. se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4. se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5. se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'art. 609-quater, ultimo comma.

a) art. 609-bis del codice penale, violenza sessuale: "chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali (...).

b) art. 609-septies, comma 4 del codice penale: si procede di ufficio:

1. se il fatto di cui all'art. 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni 14;

2. se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo o dal di lui convivente dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia".

c) art. 609-quater del codice penale, atti sessuali con minorenni: "chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1. non ha compiuto gli anni 14;

2. non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole sia l'ascendente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza".

d) art. 609-quinquies, corruzione di minorenne: "chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni 14, al fine di farla assistere (....)".

e) art. 609-quater, comma 1: si applica la pena del 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci;

f) art. 25-bis del R.D. n. 1404/1934, modificato dalla L. n. 269/1998: "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni 18 esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i Minorenni la nomina di un curatore".

g) art. 600 e 600-ter del codice penale, prostituzione e pornografia minorili: "reati sempre procedibili d'ufficio e aggravati se commessi dal genitore o dal suo convivente".

Il curatore speciale

L'art. 338 cpp. prevede che qualora la persona offesa sia un minore degli anni 14 , il termine per la presentazione della querela decorre dal giorno in cui è stato notificato al curatore speciale il

provvedimento di nomina. Alla nomina provvede il giudice per le indagini preliminari del luogo ove si trova la persona offesa su richiesta del P.M. La nomina può essere promossa anche dagli Enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia e l'assistenza dei minorenni.

Ciò permette di assicurare un'adeguata rappresentanza processuale sin dall'inizio delle indagini preliminari, ciò è tanto più utile se gli abusanti sono i genitori. Proprio il conflitto di interessi che si va a creare, impone la nomina di un curatore speciale.

Occorre, inoltre, valutare la figura del Curatore del minore. Le Convenzioni Internazionali affermano che tale figura dovrebbe essere scelta tra persone competenti e preparate. È auspicabile, pertanto, la formazione di una lista di avvocati particolarmente preparati a tale compito.

Competenze degli operatori dei servizi territoriali

x In genere la legge non prevede per i cittadini l'obbligo di informare l'autorità giudiziaria circa la commissione di un reato.

x L'obbligo di denuncia costituisce quindi un'eccezione a tale principio; eccezione che si basa sulla considerazione del ruolo e della funzione che determinate categorie di soggetti svolgono nella società. Gli operatori sociali e sanitari rientrano appunto in una delle categorie di soggetti titolari dell'obbligo di denuncia.

x Secondo l'art. 331 codice procedura penale, gli operatori dei servizi nella loro qualità di pubblici ufficiali, nonché gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, abbiano notizia di un reato perseguibile d'ufficio, sono tenuti a farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato sia attribuito.

x L'obbligo di denuncia si applica agli operatori sociali e sanitari dei servizi pubblici poiché sono tutti, nell'esercizio della loro attività, incaricati di pubblico servizio o pubblici ufficiali, con le sole eccezioni di coloro che svolgono semplici mansioni di ordine o prestano un'opera meramente materiale.

x L'obbligo sussiste anche in deroga alle regole concernenti il segreto professionale.

Competenze enti locali

In base alla legge n. 66/1996, alla legge n. 269/1998, alla legge n. 328/2000 all'Ente Locale compete la protezione del minore, vittima del reato, sia nel corso del procedimento penale sia successivamente.

Competenze aziende sanitarie locali

In base alla legge n. 66/1996, alla legge n. 269/1998, al D.M. 24 aprile 2000 (Progetto Obiettivo Materno Infantile), all'"Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" D.P.C.M. 14 febbraio 2001, all'Azienda competono gli interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abuso.

Competenze degli organi giudiziari

x Tribunale Penale

Organo che si occupa sia in sede di incidente probatorio (assunzione di atti non rinviabili al dibattimento ex art. 392 c.p.p.) sia in sede dibattimentale dei procedimenti penali in cui sia indagata una persona maggiorenne che ha commesso un reato ai danni di un minore (es: abuso, maltrattamenti, ecc.).

x Tribunale per i Minorenni

Al Tribunale per i Minorenni è attribuita una competenza penale, senza distinzione tra natura e gravità del fatto commesso. La minore età deve sussistere al momento della commissione del fatto reato, anche se il procedimento inizia dopo il compimento del diciottesimo anno. Non esiste, inoltre, nel procedimento penale minorile alcun tipo di connessione, in quanto nel caso di reato commesso da un minore e da uno di maggiore età, questi vengono giudicati da due Tribunali diversi nella specie, il Tribunale Ordinario e il Tribunale per i Minorenni.

Questo importante principio è stato introdotto dalla Corte Costituzionale [1] che ha dichiarato incostituzionale l'art. 9 del R.D.L. n. 1404/1934, istitutivo del Tribunale per i Minorenni, nella parte

in cui consentiva di derogare alla competenza dello stesso Tribunale per i Minorenni nel caso di concorso di reato con un maggiorenne.

Successivamente anche il nuovo codice di procedura penale (D.P.R. n. 447/1998) ha tassativamente escluso l'operatività della connessione tra i procedimenti che vedono come imputato un minore e quelli, invece, relativi ai maggiorenni (art. 14 cpp).

Il processo minorile è incentrato sulla figura del minore ed è finalizzato al suo recupero; il giudice opera, infatti, una valutazione della personalità dello stesso, oltretutto del fatto-reato. Il processo minorile sente ancora più forte lo scopo rieducativo della pena, previsto ai sensi dell'art. 27 Costituzione. È, infatti, sempre presente l'assistenza dei Servizi Sociali e vi sono possibilità di trasformare il procedimento penale in una occasione di rieducazione.

[1] Corte Costituzionale 28 luglio 1983, n. 222

Denuncia e procedura in materia penale

Premessa

La denuncia/segnalazione è la comunicazione di un reato di cui sia stato vittima o presunta vittima un minore allo scopo di instaurare un procedimento penale per l'accertamento e la punizione dell'autore del reato.

Denuncia/segnalazione obbligatoria

x Ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, gli operatori sociali e sanitari hanno l'obbligo - in quanto pubblici ufficiali - di denunciare i reati procedibili d'ufficio dei quali vengono a conoscenza durante il proprio lavoro (come per la segnalazione in campo civile, restano esclusi i fatti appresi nell'ambito privato).

x Ai sensi dell'art. 365 del codice penale "chiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto del quale si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di comunicare all'autorità indicata nell'art. 361 (autorità giudiziaria o un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne) (...).

Modalità di denuncia/segnalazione

a) Soggetti obbligati

x Disciplina dell'Obbligo

La disciplina è di carattere generale e non riguarda soltanto i reati commessi nei confronti di minorenni:

√ art. 361 del codice penale: "il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni è punito (.....)".

√ art. 362 del codice penale: "l'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni è punito (...)".

√ art. 331 del codice di procedura penale: "i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio, devono farne denuncia per iscritto, sia quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito (....)" sia su segnalazione anonima.

x Casi in cui l'obbligo non sussiste:

√ art. 362, comma 2, del codice penale: "tale disposizione non si applica (...) ai responsabili delle comunità terapeutiche socio riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico".

√ art. 120, comma 7 D.P.R. n. 90/1990: sono dispensati dall'obbligo anche i "dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze" relativamente a quanto essi "hanno conosciuto per ragione della propria professione".

✓ art. 365 del codice penale: la disposizione non si applica quando il referto esporrebbe "la persona assistita a procedimento penale". In pratica l'obbligo di referto (così la legge definisce la denuncia obbligatoria per chi esercita una professione sanitaria) riguarda solo i casi in cui il paziente non sia il presunto autore di un reato o comunque non si ritiene che egli possa essere coinvolto attivamente nella commissione di un reato.

b) Forma

✓ art. 331 del codice di procedura penale: "(...) I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (...) devono fare denuncia per iscritto (...). La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero". La legge non indica un termine entro il quale occorre presentare la denuncia all'autorità giudiziaria; secondo la giurisprudenza prevalente ciò si verifica allorché la denuncia venga presentata con una dilazione tale da incidere negativamente sulla pronta perseguibilità.

Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

c) Contenuto della denuncia

✓ art. 332 del codice di procedura penale: "la denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti":

La denuncia deve contenere, quindi, tutte le circostanze di fatto (solitamente i comportamenti e le dichiarazioni del minore) note all'operatore, i tempi e i modi della conoscenza. Tale conoscenza può derivare all'operatore da una percezione diretta o può essere quanto altri gli abbiano riferito.

d) Destinatari della denuncia/segnalazione

√ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario: se il presunto autore del reato è un adulto.

√ alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni: se il presunto autore del reato è un minorenni.

√ ad altra Autorità che abbia obbligo di riferirne all'Autorità Giudiziaria.

Procedura per gli operatori dei servizi territoriali

x In materia penale la denuncia/segnalazione viene effettuata quando siano ravvisabili concreti elementi in relazione ad uno specifico reato perseguibile d'ufficio (art. 331 cpp.); a tal fine non operano meri sospetti o congetture.

x La denuncia /segnalazione è obbligatoria (salvo le eccezioni sopra riportate).

Il pubblico ufficiale (e nel caso specifico l'assistente sociale) trasmetterà la denuncia/segnalazione al proprio superiore gerarchico. Il superiore gerarchico è individuato, infatti, come l'altra autorità che abbia l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria.

Il Dirigente del Servizio provvederà ad inviare la denuncia/segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario se il presunto autore del reato è un adulto; alla sola Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni se il presunto autore del reato è un minorenni; alla Procura ordinaria ed a quella presso il Tribunale per i Minorenni se il presunto autore è un adulto e la presunta vittima un minorenni (per gli urgenti interventi di tutela e sostegno a favore di quest'ultimo).

Il servizio sociale professionale, cioè l'assistente sociale, inizierà la indagine socio familiare solo dopo il mandato dell'Autorità Giudiziaria all'Ente Locale.

x La legge non specifica quale livello di conoscenza si debba avere del reato perché scatti l'obbligo di denuncia. Si deve ritenere - sulla scorta delle indicazioni fornite dalla dottrina - che esso sorga

quando "(...) emergono circostanze, dichiarazioni del minore o indicatori a livello psico-affettivo e fisico che facciano apparire quanto meno possibile la commissione del reato":

a) non è assolutamente necessario, quale condizione per la denuncia e la segnalazione, che l'operatore nutra il convincimento che le dichiarazioni del minore siano attendibili;

b) nessuna attività di acquisizione di riscontri positivi all'ipotesi di abuso che discende dalle circostanze di cui si è detto sopra (dichiarazioni del minore o indicatori a livello psico-affettivo e fisico) deve essere compiuta dagli operatori prima di effettuare la denuncia ma neanche dopo, ovviamente, essendo tale compito rimesso esclusivamente all'autorità giudiziaria;

c) il fondato indizio di un abuso non deve essere divulgato nell'ambito della famiglia del minore;

d) sulle valutazioni degli operatori non deve incidere il timore di denunce per calunnia da parte della persona indiziata, quando essi si limitano, come devono, a riferire quanto caduto sotto la loro osservazione e quanto appreso dal minore o da altre persone a conoscenza dei fatti, evitando inutili valutazioni personali".

x È la Procura Ordinaria che inoltra la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, come stabilito dal protocollo operativo sottoscritto da tutti i rappresentanti delle Procure della Repubblica del Distretto toscano ed il Presidente ed il Procuratore del Tribunale per i Minorenni di Firenze. Questo vale per i reati previsti dalla legge n. 66/1996, nonché per i delitti contro l'assistenza familiare (artt. 570-574 del codice penale), nonché quei delitti che per l'eccezionale offensività del fatto e la personalità dell'indagato appaiono così gravi da rendere dubbia la di lui capacità genitoriale ed, infine, a tutti i delitti contro la persona che vedano parte offesa un minore degli anni 18.

Limiti/obblighi degli operatori

Segreto professionale

Concetto:

L'Ordinamento vuole garantire la segretezza della sfera intima dell'individuo vincolando il professionista al segreto, in modo da evitare che il rapporto instauratosi, necessariamente fiduciario, venga spezzato da una infedeltà personale.

La tutela viene, pertanto, ad investire la libertà e la sicurezza dei rapporti professionali.

Oggetto del segreto:

È sempre una notizia che non deve essere portata all'altrui conoscenza; quindi, a norma del segreto e più esattamente della sua tutela, vi è un interesse dell'ordinamento giuridico e cioè che la cognizione, la rivelazione, nonché l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto, se rivelate, potrebbero essere nocive ad un interesse pubblico e privato.

L'art. 622 c.p. situato nel

- Titolo XII:

Delitti contro la persona;

- Cap. III:

Delitti contro la libertà individuale;

- Sezione V:

Delitti contro la inviolabilità dei segreti;

- Libro secondo:

Dei delitti in particolare,

recita:

Segreto professionale

- Art. 622 codice penale - Rivelazione di segreto professionale "Chiunque avendo notizia per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire sessantamila a un milione".

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Trattasi di un delitto (il codice penale raccoglie sotto la nozione reato sia i delitti che le contravvenzioni) contro la persona, la quale viene tutelata in alcune sue particolari esigenze.

Il soggetto si rivolge ad un altro qualificato (ostetrica, educatore, medico, assistenza scolastico, avvocato, psicologo) in cerca di aiuto, consiglio, cooperazione; l'ordinamento tutela la riservatezza vincolando il professionista al segreto, cosicché il rapporto viene rotto da una infedeltà professionale.

Nota

La recente legge 3 aprile 2001, n. 119 introduce l'obbligo per gli Assistenti Sociali del segreto professionale, in ordine a quanto da loro conosciuto in ragione della loro professione esercitata sia come dipendenti pubblici o privati sia come liberi professionisti.

L'Assistente Sociale non può appellarsi al segreto professionale nel caso in cui abbia l'obbligo di riferire all'Autorità Giudiziaria.

Procedura

L'Autorità Giudiziaria, nel caso debba procedere a perquisizioni/ispezioni/sequestro nell'ufficio dell'Assistente Sociale, avvisa - a pena di nullità - il Consiglio dell'Ordine Professionale del luogo: è infatti previsto che il Presidente dell'Ordine o un Consigliere, da questo delegato, possano assistere alle operazioni di cui sopra.

Per gli assistenti sociali, il codice deontologico tratta della riservatezza e del segreto professionale (artt. 17 e 23). Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l'assistente sociale risponde al responsabile dell'organizzazione del lavoro per gli aspetti amministrativi.

Per gli psicologi, il codice deontologico tratta del segreto professionale nei seguenti articoli:

i Capo I - principi generali: artt. 11-12-13-14-15-16-17

i Capo II - rapporti con l'utenza e con la committenza art. 3

Il segreto d'ufficio

Concetto:

In questo caso l'oggetto della tutela non è la persona umana nella sua sfera intima, bensì il buon funzionamento della pubblica amministrazione.

Segreto d'ufficio:

Art. 15 del D.P.R. n. 3/1957 - Modificato dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Segreto d'ufficio:

L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio: non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti ed operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero

notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori dell'ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

Nell'ambito delle proprie attribuzioni, l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.

Art. 326 del codice penale - Modificato dall'art. 15 della legge 26 aprile 1990, n. 87 - "Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio": il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino ad un anno".

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Oggetto della tutela:

È il buon funzionamento della Pubblica Amministrazione, in ordine al pregiudizio che potrebbe derivare dalla rivelazione del segreto d'ufficio.

È commesso dal Pubblico Ufficiale o dalla persona incaricata in un Pubblico Servizio.

Ma:

- a) la notizia deve attenersi ad uno specifico ufficio o servizio in cui il soggetto è addetto;
- b) non deve trattarsi di fatti notori, insignificanti, futili, illeciti;

c) la notizia deve essere coperta, dal cosiddetto dovere di segretezza il quale può discendere da qualsiasi fonte di diritto: legge, regolamento, ordine legittimo dell'Autorità, addirittura dalla consuetudine. Ancora, più frequentemente, può derivare dall'art. 15 dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 come modificato dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, usualmente conosciuta come la legge sulla "Trasparenza degli atti amministrativi").

d) l'agevolazione può consistere anche in una condotta omissiva (lasciare aperto un fascicolo su di una scrivania) a differenza della violazione che sembra essere necessariamente attiva.

Pubblico ufficiale e persona incaricata di un pubblico servizio

I concetti di "pubblico ufficiale" e di "persona incaricata di un pubblico servizio" sono disciplinati dagli articoli 357 e 358 del codice penale (come modificati dagli artt. 17 e 18 della legge 26 aprile 1990, n. 86, recante "Modifiche in tema dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione" e successivamente rettificati dalla legge 7 febbraio 1992, n. 181):

Art. 357 c.p. - Modificato dall'art. della legge 26 aprile 1990, n. 86 - Nozione di pubblico ufficiale:

sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.

È pubblica la funzione amministrativa, disciplinata dalle norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione di volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358 c.p. - Modificato dall'art. della legge 26 aprile 1990, n. 86 - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio [1]:

Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Note

[1] Il Pubblico Ufficiale è vincolato al segreto di ufficio (art. 326 codice penale)

Il Pubblico Ufficiale è vincolato al segreto professionale (ex art. 622 codice penale) se questo è posto nell'interesse del privato e non dell'amministrazione.

Se il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, nell'esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di un fatto di reato deve denunciarlo, indifferentemente dal fatto che sia vincolato al segreto, ai sensi dell'art. 326, ovvero dell'art. 622, del codice penale.

Traccia per la relazione di servizio sociale

Per l'autorità giudiziaria sullo stato di abbandono del minore

Premessa

Il primo protocollo operativo sullo stato di abbandono del minore è stato adottato dalla Regione Toscana con Delib.G.R. 15 giugno 1987, n. 5907.

Le modifiche apportate alla legge 4 maggio 1983, n. 184 con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ratifica la Convenzione de L'Aja del 1993 in materia di adozione internazionale, hanno sollecitato una sua verifica.

Con la ratifica della Convenzione sono stati accolti nel nostro ordinamento criteri, strumenti e procedure per tutelare in modo più efficace diritti fondamentali dei minori stranieri: in particolare l'articolo 37-bis della legge n. 476/1998 recita "al minore straniero che si trova nello Stato in situazione di abbandono, si applica la legge italiana in materia di adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso di urgenza".

Le tracce, qui di seguito riportate, sono state rielaborate, tenendo conto del complesso dei compiti che la legge n. 184/1983 modificata dalla legge n. 476/1998 affida ai servizi socio assistenziali degli enti Locali. Esse suggeriscono una metodologia di lavoro riferita allo stato di abbandono del minore. Devono essere intese come linea di orientamento volte a definire il fabbisogno informativo di massima per la documentazione utile agli operatori.

Si propongono:

r di dare omogeneità agli interventi professionali;

r di fornire criteri e indicatori che facilitino una rilevazione organica delle situazioni personali, familiari e del contesto socio ambientale, al fine di produrre una documentazione puntuale ed obiettiva agli organi giudiziari a cui sono trasmesse.

Traccia

1. Dati generali sul minore e la famiglia

1.1. Il minore (i minori se la relazione riguarda più di un figlio): nome e cognome, luogo e data di nascita, scolarità, comune di residenza, via o piazza, nazionalità, cittadinanza o altra condizione.

1.2. La famiglia

1.2.1 I genitori

Padre Madre

Nome e cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Vivente/sconosciuto/a/deceduto/a

Conviventi/non conviventi

Stato civile

Comune di residenza

Via/piazza

Cittadinanza o altra condizione

1.2.2 I figli: nome e cognome, luogo e data di nascita, titolo di studio e/o scolarità, qualifica professionale, nazionalità, cittadinanza o altra condizione.

1.2.3 Altri conviventi: nome e cognome, luogo e data di nascita, rapporto di parentela con il c.f., grado di istruzione.

1.3 L'abitazione

1.3.1. Abitazione propria: di proprietà, in affitto, altro (specificare); n. stanze.

1.3.2. Abitazione impropria (specificare).

2. Fonte e motivi della segnalazione

3. Storia della famiglia

- Informazioni sulle famiglie di provenienza.

- Informazioni sui genitori e sugli altri membri adulti della famiglia:

- carriera scolastica e titolo di studio posseduto;

- percorso lavorativo (tipi di attività svolte, rapporti di lavoro stabili e precari, episodi di disoccupazione, condizione professionale e lavoro attuali, condizione non professionale, fonti di reddito e sua entità);

- stato di salute attuale e episodi patologici significativi (malattie croniche, ritardo mentale, malattia mentale, dipendenze, handicap);

- esperienze di allontanamento dalla famiglia in età evolutiva, prese in carico da parte dei servizi, affidamenti a comunità terapeutiche, comportamenti antisociali da adolescente/da adulto, carcere;

- storia di coppia, relazioni intrafamiliari, atteggiamenti affettivi ed educativi di ciascun genitore, relazioni con la famiglia estesa;

- modalità di relazione con l'ambiente sociale (isolamento/integrazione, rapporti con il vicinato, la scuola, i servizi);

- aree di povertà della famiglia in riferimento alla salute, all'istruzione, al lavoro, all'abitazione e al reddito.

4. Storia del minore (o dei minori se lo stato d'abbandono è riferito a più figli)

x Nato da gravidanze indesiderata, da gravidanza a rischio, ordine di nascita, parto, nascita pretermine, peso alla nascita.

x Chi ha provveduto e come alla sua cura; episodi di separazione dalla madre e di allontanamento dalla famiglia (ospedalizzazioni, affidamento a comunità, altro).

x Esperienze di servizi educativi per la prima infanzia, esperienze scolastiche considerate sotto il profilo dell'apprendimento e delle relazioni con i coetanei e con gli insegnanti.

x Disturbi del sonno, enuresi notturna, disturbi dell'alimentazione, disturbi del comportamento, malattie croniche, handicap fisici, psichici, sensoriali.

x Difficoltà emergenti riguardo alla salute, all'educazione, alla socializzazione e all'istruzione.

5. Interventi attuati e esiti delle verifiche

6. Valutazione finale

Standard minimo

Per la redazione di una relazione che offra informazioni circostanziate e valutazioni attendibili, si ritiene indispensabile che l'assistente sociale - ricevuta la segnalazione di un caso di sospetto abbandono - attui i seguenti interventi:

- almeno tre colloqui individuali con la madre e con il padre;

- colloqui con ciascuna delle figure significative dell'ambiente (medico di famiglia, pediatra di libera scelta, educatori, insegnanti, operatori di comunità d'accoglienza, ecc.);

- un colloquio congiunto con i genitori;
- almeno una visita domiciliare;
- uno o più colloqui con il minore, compatibilmente con l'età; in ogni caso osservazione del minore nel suo ambiente di vita.

Traccia per la relazione del servizio di psicologia per l'autorità giudiziaria sullo stato di abbandono del minore

Premessa

Un risultato evolutivo negativo, sia psicopatologico che deviante, è raramente conseguenza diretta di un singolo fattore di rischio, è il prodotto di un'eziologia multifattoriale.

Metodologia

- colloqui individuali/ coppia / famiglia
- osservazione del minore
- somministrazione test (se necessario)
- colloqui con altri servizi (MMG, etc.)
- colloqui con la scuola, etc.
- visita domiciliare con A.S. (se opportuna)

Curare il passaggio dalla domanda di aiuto all'analisi della situazione problematica

- contenere l'ansia del minore e/o famiglia facendo percepire atteggiamento di ascolto
- sollecitare una libera espressione per acquisire elementi di conoscenza
- esporre il percorso professionale
- dirigere l'indagine sui nuclei tematici pertinenti per approfondire la conoscenza

Analisi della situazione problematica

1. Fase conoscitiva

Area A: Coppia/Famiglia

Struttura familiare:

Conoscere:

- storia personale dei singoli
- storia della coppia - gravi conflitti di coppia / separazioni conflittuali, etc.
- storia della famiglia attuale

- famiglia monoparentale
- famiglia allargata alla famiglia di origine
- famiglia isolata, senza reti di supporto
- conflitto genitori/figli
- lutti familiari
- ripetizione intergenerazionale dell'assistenza (nascere in una famiglia di assistiti, genitori istituzionalizzati)
- lungo tempo in carico al servizio, etc.
- storia famiglia di origine (i nonni, i fratelli, etc.)
- conflitti intergenerazionali
- precedenti abusi e/o maltrattamenti nelle famiglie di origine (genitori - nonni - parenti, etc.)

Ambiente sociale del nucleo familiare

Difficoltà organizzative / carenze educative / prostituzione delinquenza e/o devianza / tossicodipendenza / alcolismo / malattia psichiatrica di uno o entrambi i genitori / malattie cronico-degenerative di uno o entrambi i genitori e/o parenti conviventi / carcere o arresti domiciliari, etc.

Area B: Famiglia e bambino (minore)

Conoscere e valutare:

- percezione del problema del bambino
- percezione del bambino - la storia raccontata dai genitori e/o familiari (dalla nascita ad oggi):
 - a casa
 - a scuola
 - nel contesto sociale (amici, etc.)

Conoscere e valutare:

- area relazioni familiari con riferimento alle cure che il bambino (minore) riceve: materiali / psicologiche
- area ruoli possibili che il minore assume all'interno della famiglia e nella scuola (con genitori parenti amici - scuola, etc.)
- tipi di attività in cui il minore è coinvolto, gli oggetti che lo riguardano, abiti, giocattoli, attività, dove dorme, con chi, etc.

Area C: Il Minore

Conoscere e valutare:

- area personale
- manifestazioni prevalentemente di disagio psichico
- presenze di patologie organiche e/o handicap
- ritardi evolutivi
- trascuratezza grave nelle cure materiali
- deprivazione emotiva/ carenze affettive
- problemi psicologici e/o di relazione
- problemi psichiatrici
- maltrattamento / abuso sessuale, etc.
- area delle relazioni familiari e parentali
- storia raccontata dal bambino dei suoi rapporti in casa e famiglia allargata (nonni, parenti, etc.)
- area della scuola (dal nido alle scuole superiori)

- frequenza irregolare / problemi di comportamento / difficile inserimento / bocciature ripetute / abbandono scolastico disturbi gravi del linguaggio e apprendimento, etc./ problemi di relazione con gli insegnanti e/o compagni, etc.

- area della socialità

- disturbi del comportamento di carattere asociale

- problematiche relative al rapporto con i coetanei

- uso sostanze, etc.

(per l'area C del minore si può fare riferimento alla classificazione dei disturbi psichici e comportamentali dell'ICD 10 nell'infanzia e nell'adolescenza. Questo può permettere l'utilizzo di un linguaggio comune per l'ipotesi di diagnosi/ inquadramento clinico).

2. Fase valutativa

La relazione di valutazione psicologica clinica tende a comporre un quadro complessivo degli aspetti conosciuti e valutati sia nell'ambito familiare che nell'osservazione del minore.

Il rischio abbandono può essere valutato:

- a partire dall'insieme dei dati oggettivi dell'abbandono

- dalle distorsioni dell'accudimento genitoriale/familiare

- dai segnali di sofferenza e disagio psichico del minore

- dai dati sulla funzione genitoriale, sullo sviluppo delle competenze e delle potenzialità evolutive della famiglia e del minore, etc.

3. Proposte di intervento

- Proposte con obiettivi realistici
- Individuazione delle risorse familiari e/o non familiari per sostenere il percorso proposto
- Individuazione delle risorse istituzionali per sostenere il percorso proposto, nella:
 - fase intensiva
 - complessità
 - durata.

Allegati

Premessa

Questa griglia è soltanto uno strumento pratico per facilitare il lavoro degli operatori nel complesso processo di individuazione e valutazione delle situazioni di maltrattamento, le quali possono giungere fino a configurare la condizione estrema di abbandono morale e materiale, quando il bambino risulti privo di "assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi" (art. 8 L. n. 184/1983.) Quando, cioè, si rilevi una carenza di cure che pregiudichi seriamente la sua esistenza e il suo processo di crescita e gli interventi tesi ad aiutare la famiglia a superare le proprie difficoltà siano risultati inefficaci.

La griglia non è stata pensata esclusivamente in funzione dell'analisi e della valutazione delle situazioni di abbandono.

Essa è, invece, un sussidio per affrontare in modo ordinato l'indagine e l'osservazione diretta dell'ampia gamma delle condizioni in cui un minore, i suoi genitori ed altri adulti del contesto familiare vivono un'esperienza di grave disagio relazionale, che minaccia lo sviluppo fisico, affettivo, cognitivo e morale del bambino.

Gli indicatori proposti sono dei campanelli dall'allarme, dei segnali di rischio che di rado, presi singolarmente, provano l'esistenza di relazioni distruttive. Essi assumono significato se, tra loro correlati, svelano modelli strutturali di condotte che compromettono il rapporto affettivo ed educativo tra il minore e gli adulti di riferimento. Quindi, essi vanno usati come stimoli-guida nel corso dell'indagine psicologica e sociale e acquistano valore se trovano conferme:

- nella storia personale e familiare dei singoli soggetti coinvolti;
- nello stile di vita del gruppo familiare. Una quotidianità intessuta, in modo implicito o esplicito, di violenza fisica e psicologica getta luce su singoli eventi o fatti rilevati nell'indagine, permettendo di comprenderli nella loro portata;
- nei caratteri del minore (età, capacità acquisite, fase evolutiva vissuta). Non tutti gli indicatori hanno la stessa pertinenza in rapporto al soggetto che subisce il maltrattamento;
- nella cultura di appartenenza del gruppo familiare. Poiché viviamo in una società culturalmente non omogenea, occorre saper leggere la cultura del gruppo familiare, per valutare i riflessi sul minore dei comportamenti degli adulti e del conflitto tra due culture che egli vive.

L'adozione di una griglia di indicatori, oltre a facilitare il lavoro del singolo operatore, favorisce la formazione di un orientamento unitario dei gruppi professionali e dei servizi impegnati con un'utenza che manifesta comportamenti di trascuratezza, di abuso, di violenza, rendendo più agevole prendere decisioni puntuali e rapide per i singoli casi.

È opportuno rilevare che se, nel condurre l'indagine, si acquisiscono elementi che configurano o fanno ipotizzare comportamenti verso il minore di rilevanza penale (ad esempio abuso sessuale) è indispensabile provvedere, "senza ritardo", a presentare e trasmettere denuncia al Pubblico

Ministero e al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni per evitare i rischi di inquinamento delle prove. L'intervento dei servizi a tutela del minore si svilupperà, quindi, con riferimento al mandato dell'autorità giudiziaria.

Ricordiamo che gli indicatori suggeriscono dati che necessitano di essere verificati attraverso gli strumenti professionali.

Griglia

1. Gli indicatori e il loro uso.

A questo punto, dopo aver ripercorso le fasi del processo d'aiuto, si può proporre una griglia di indicatori di maltrattamento e di trascuratezza grave, con la certezza di aver precisato a sufficienza il contesto operativo in cui utilizzarla. Alla griglia non va attribuito altro significato che quello di essere uno strumento pratico, pensato per aiutare gli operatori ad orientarsi nel complesso processo che porta ad individuare le situazioni di maltrattamento, di abuso, di trascuratezza. Essa va, pertanto, considerata una mappa da utilizzare come sussidio nell'indagine e nell'osservazione diretta delle condizioni in cui il minore, i suoi genitori e altri adulti del contesto familiare vivono un'esperienza di disagio grave, che minaccia lo sviluppo fisico, affettivo, cognitivo e morale del ragazzo e lacera le relazioni familiari.

La griglia degli indicatori non è soltanto uno schema di riferimento offerto al singolo operatore per condurre in modo ordinato il processo di identificazione e di intervento sul maltrattamento, ma ha anche un non trascurabile significato per il servizio che lo adotta, perché favorisce la formazione di un orientamento unitario del gruppo professionale dinanzi alle manifestazioni nell'utenza di comportamenti di trascuratezza, di abuso, di violenza, rendendo più agevole prendere decisioni puntuali e rapide per i singoli casi. Una rappresentazione condivisa dei fattori che connotano il maltrattamento contribuisce, altresì a sviluppare una cultura del servizio su questo tema, che può costituire una piattaforma per un confronto aperto nel gruppo professionale e suggerire le linee operative per i collegamenti interprofessionali e interistituzionali da attivare, per non rimanere isolati, in situazioni gravi e difficili, rischiando l'inefficacia.

Nella prima parte del documento è stata dedicata sufficiente attenzione all'analisi della situazione problematica (par. 2.2). È inutile ritornarvi su. Può essere utile, invece, specificare ulteriormente le fonti di conoscenza da utilizzare nel corso dell'indagine. Non è superfluo sottolineare l'importanza di confrontarsi:

- con il pediatra e il medico di famiglia;
- con gli educatori della scuola per l'infanzia;
- con gli insegnanti della scuola dell'obbligo e successive;
- con tutti gli operatori (e non) che risultano osservatori privilegiati del comportamento del minore e dei membri adulti della famiglia;
- con alcuni servizi come il pronto soccorso, l'ospedale, il dipartimento di salute mentale, ecc.

La struttura della griglia si articola in indicatori:

§ di maltrattamento fisico, rilevatori di lesioni difficilmente imputabili ad eventi accidentali;

§ di abuso sessuale, riferiti al coinvolgimento di minori in attività sessuali intese in senso ampio;

§ di trascuratezza grave, rivelatori di carenze gravi dei genitori nella cura del minore, riguardo al soddisfacimento dei bisogni fisici e psicologici;

§ di maltrattamento psicologico: comprovanti atti ed omissioni che possono causare un'alterazione significativa della vita affettiva.

Gli indicatori delle prime tre classi vengono distinti tra quelli riscontrabili nel bambino (fisici e comportamentali) e nella famiglia e nell'ambiente. Per la quarta classe vengono raggruppati in: (a) relativi al minore e (b) relativi alla famiglia.

Si ritiene inoltre utile segnalare forme di maltrattamento riconducibili allo sfruttamento da parte di adulti. In particolare nella realtà pratese a motivo dei recenti flussi migratori, si sono osservati

comportamenti tendenti a sfruttare i minori per accattonaggio, furti e scippi, lavoro minorile e prostituzione.

In linea generale:

2. Il maltrattamento fisico

2.1. Indicatori fisici:

- ustioni da immersione in liquidi bollenti;
- ustioni da corda in situazioni di segregazione;
- ustioni a secco con oggetti incandescenti;
- bruciature da sigarette: sono più profonde e rotonde quelle intenzionali rispetto a quelle accidentali;
- lividi di forme particolari determinati da oggetti contundenti;
- abrasioni e lacerazioni;
- lacerazioni su genitali esterni;
- segni di morsi: il morso umano, a differenza di quello animale, contunde e schiaccia in profondità senza lacerare la cute;
- segni di frustate o cinghiate;

- lesioni interne provocate da schiaffi o calci;
- segni provocati da schiaffi e calci;
- lesioni alla mucosa orale da alimentazione forzata e da colpi alla faccia, talora con frattura o avulsione di denti;
- fratture diffuse o lussazioni: possono essere sospette sotto i due anni quando la mobilità del bambino è limitata;
- emorragie derivanti da distacco del cuoio capelluto in seguito a tirate di capelli;
- chiazze di calvizie;
- traumi cranici da scuotimento violento: nei bambini di età inferiore ai due anni possono provocare emorragie retiniche ed ematomi subdurali che si manifestano con stato soporoso e convulsioni;
- denutrizione (frequente nei bambini molto piccoli);
- fratture nasali e mascellari;
- omissione o carenze protratte di cure mediche, fino a gravi compromissioni fisiche;
- ospedalizzazioni frequenti o ricoveri "oscuri" del bambino;
- avvelenamenti procurati allo scopo di far apparire ammalato il bambino e farlo sottoporre a dolorosi interventi sanitari.

Gli indicatori fisici a sostegno dell'ipotesi di maltrattamento si reperiscono sia raccogliendo i rilievi e giudizi del personale sanitario e le informazioni acquisite con l'osservazione protrattasi nel tempo da osservatori privilegiati, come ad esempio gli insegnanti, sia valutando l'atteggiamento dei familiari dinanzi agli eventi e il loro modo di presentarli.

2.2. Indicatori comportamentali:

- reattività esagerata o chiusura del bambino;
- bambino passivo, sottomesso, lagnoso, scarsamente presente;
- comportamento collerico, assillante, iperattivo, con richieste irrealistiche nei confronti degli adulti;
- attaccamento indiscriminato a tutti gli estranei e resistenza a tornare a casa, ma sottomissione immediata per timore della reazione degli adulti;
- estrema dipendenza dal giudizio dei genitori;
- infantilismo eccessivo;
- adultizzazione precoce e assunzione del ruolo di genitore o compagno del genitore prediletto;
- ritardo nello sviluppo: del controllo sfinterico, della capacità motoria e della socializzazione;
- incapacità a giocare;
- difficoltà di logica e di pensiero;

- cambiamenti improvvisi di rendimento scolastico, con difficoltà di attenzione e concentrazione; carriere scolastiche negative;
- cambiamenti improvvisi dell'umore;
- disturbi emotivi;
- tratti nevrotici persistenti;
- tratti psicotici;
- incapacità ad evitare pericoli;
- anoressia, bulimia e disturbi dell'alimentazione;
- disturbi del sonno.

2.3 Indicatori della famiglia:

- genitori che hanno sofferto per deprivazioni affettive o subito maltrattamenti nella loro infanzia;
- genitori che hanno una bassa stima di sé e hanno bisogno di rassicurazioni sulle loro capacità personali;
- genitori immaturi o molto giovani;

- incapacità a chiedere aiuto a confidarsi;
- atteggiamento aggressivo nei confronti degli insegnanti;
- isolamento sociale e solitudine;
- abuso di alcool e droghe;
- famiglie monogenitoriali;
- gravidanza iniziata con bambino appena nato;
- famiglie in cui sono presenti bambini nati prematuri o con handicap, per i quali la malattia ha reso difficoltosa la relazione di attaccamento da parte del genitore;
- famiglie in cui vi siano stati o siano sospettati casi di maltrattamento;
- mancanza di sostegno da parte di uno dei coniugi nell'educazione dei figli;
- conflitti coniugali;
- genitori che fanno richieste inadeguate all'età del bambino e ricercano in lui la soddisfazione dei propri bisogni;
- percezione del bambino come fastidioso;
- fiducia nella punizione come unico strumento educativo;

- proiezione del proprio vissuto di bambino cattivo nel figlio;
- genitori con modalità relazionali aggressive e/o ambigue;
- nonni che interferiscono esageratamente nell'educazione dei nipoti, dicendo ai propri figli ciò che devono fare, squalificandoli o escludendoli;
- resistenza a portare il bambino dal medico.

3. L'abuso sessuale

3.1 Indicatori fisici primari:

- ferite e contusioni ai genitali, al seno, alle cosce;
- ferite anali;
- ferite nella bocca e alla gola;
- gravidanza nell'adolescente, in cui sia tenuta nascosta l'identità del padre;

3.2 Indicatori fisici secondari:

- infezioni trasmesse per via sessuale;
- difficoltà nel camminare e nello stare seduti;

- perdite vaginali e uretrali, senza cause organiche evidenti;
- dolori, rigonfiamenti e pruriti nella zona genitale;
- dolore ad urinare, senza patologie specifiche;
- insufficiente tono sfinterico;
- indumenti intimi macchiati, insanguinati;
- gonorrea pediatrica.

La rilevazione di questi segnali è occasionale e difficile per alcuni operatori perché richiede un contatto frequente e personale con il bambino, come ad esempio tra un medico e paziente e tra insegnante e alunno. Ma soprattutto richiede che l'operatore abbia la competenza e la capacità di leggere ed affrontare le situazioni di rischio.

3.3. Indicatori comportamentali:

- affermazione spontanea del bambino di aver subito molestie sessuali o, al contrario, di non averle subite;
- rifiuto di cambiarsi a ginnastica e nelle attività sportive e di spogliarsi nelle visite mediche;
- richiesta di essere cambiato spesso da parte del bambino piccolo;
- messa in atto di precoci forme di seduzione e atteggiamento vischioso;

- conoscenze sessuali insolite e comportamento sessuale inadeguato rispetto all'età;
- tendenza alla promiscuità sessuale;
- esibizionismo;
- abuso di droga;
- fughe da casa;
- insofferenza alle regole e tendenza a prendere parte ad attività delinquenziali;
- difficoltà relazionali con entrambi i sessi;
- desiderio di appartarsi;
- sensi di colpa e crisi di ansia;
- improvvisi cali di rendimento; ridotte capacità di attenzione; carriere scolastiche negative;
- sintomi psicosomatici;
- problemi dell'alimentazione, anoressia, bulimia;
- enuresi;

- paura del buio;
- gravi disturbi del sonno;
- depressione, melanconia, angoscia, incubi, rituali ossessivi;
- tendenza al suicidio;
- sintomi isterici;
- identificazione con l'aggressore.

Molti degli indicatori elencati non hanno il carattere della specificità, cosicché l'operatore può essere portato a minimizzarli e a correlarli a tratti di personalità o alle carenze educative del contesto familiare. Come già sottolineato, essi possono assumere il valore di sintomi di abuso se sostenuti da un concorso di altri indicatori che convalidi il sospetto. Per lo sviluppo dell'indagine è importante verificare gli ulteriori segnali di disagio con le persone (educatori, insegnanti, altri) che sono vicine al bambino e /o alla famiglia,

3.4 Indicatori familiari;

- denuncia di abuso da parte di un familiare;
- problemi psichiatrici;
- alcoolismo e uso di droghe;
- genitori separati che costituiscono una nuova convivenza;

- conflitto coniugale;
- assenza di controllo sulle condotte dei figli;
- padri e patrigni, con precedenti di abuso;
- eccessiva intimità fisica tra genitori e figli, espressa anche sotto forma di gioco;
- assenza del rispetto del sentimento del pudore, parlando in casa di argomenti sessuali;
- assenza di un contesto familiare di sostegno e isolamento sociale;
- relazioni coniugali e genitoriali carenti o conflittuali;
- situazione di maltrattamento e di trascuratezza nella famiglia di origine del genitore;
- convivenza forzata con parenti o estranei.

4. La trascuratezza grave

4.1 Indicatori fisici:

- malnutrizione;
- ritardo dello sviluppo per malnutrizione;
- persistente scarsa igiene del bambino che crea difficoltà anche nel rapporto con i compagni;

- assenza di controlli sanitari e delle vaccinazioni obbligatorie;
- carenza di cure mediche, dentistiche e oculistiche;
- eruzioni cutanee da pannolino e mancanza di igiene;
- tessuti sottocutanei danneggiati e presenza di lesioni infette;
- chiazze di calvizie nei bambini piccoli tenuti sempre in posizione supina;
- abbigliamento costantemente inadeguato rispetto alla stagione e trascurato nell'igiene;
- bambini con scottature dovute a eccessiva esposizione al sole oppure con bronchiti e/o polmoniti per esposizione al freddo.

4.2. Indicatori comportamentali:

- bambino che spesso si addormenta in classe;
- stanchezza permanente e disattenzione;
- difficoltà scolastiche, nel rendimento e nei rapporti con gli insegnanti e i compagni;
- bambino che lamenta fame ed elemosina cibo o ruba la merenda;
- permanenza ingiustificata a scuola;

- assenteismo scolastico;
- evasione dall'obbligo;
- uso precoce di alcool e droghe;
- atti di vandalismo;
- permanenza fuori casa fino a tarda ora;
- ricerca di attenzione e di affetto da parte di estranei;
- dichiarazione del bambino che nessuno si occupa di lui;
- assunzione di responsabilità proprie dell'adulto;
- bambino che appare distaccato e non ricerca contatto con familiari e conoscenti;
- ritardo mentale e del linguaggio per mancanza di stimoli;
- forzato isolamento nell'abitazione;
- passività e apatia.

4.3. Indicatori familiari:

- genitori che lasciano il figlio neonato incustodito;
- genitori che lasciano i figli senza custodia, sia in casa che fuori, per un tempo eccessivo rispetto all'età del bambino stesso;
- genitori che lasciano i bambini in custodia a persone che per età e caratteristiche non sono idonee a garantire una cura adeguata (ad. Esempio altri bambini, ad adulti che fanno uso di stupefacenti, ad anziani non autosufficienti, ecc.);
- genitori che fanno uso di alcool e droghe;
- genitori mentalmente ritardati o con malattie mentali;
- genitori i cui bisogni affettivi non sono stati soddisfatti nell'infanzia;
- madri confuse e depresse;
- madri molto giovani;
- scarsa percezione dei bisogni del bambino;
- incapacità ad occuparsi del bambino;
- assenza del partner nella conduzione familiare, in presenza di un genitore fragile;
- isolamento sociale e scarso sostegno della famiglia allargata;
- difficoltà economiche;

- abitazione inadeguata o impropria;
- mobilità residenziale;
- ricorso all'aiuto assistenziale quale unica fonte di reddito;
- provenienza da famiglia vissuta in carico all'assistenza; vita familiare disorganizzata scarsa abilità nel risolvere i problemi;
- numerose gravidanze non pianificate;
- genitori privi di attaccamento al figlio;
- scarsa motivazione al cambiamento;
- passività.

Le famiglie che trascurano i propri figli molto spesso entrano a far parte dell'utenza dei servizi sociali, ai quali avanzano soprattutto richieste assistenziali. Può accadere che l'operatore ponga l'attenzione su quest'ultimo aspetto e sottovaluti il danno prodotto o che sta producendo la trascuratezza dei genitori, la quale può essere contrastata attivando tempestivamente provvedimenti di protezione dei minori.

Gli indicatori di trascuratezza, peraltro, sono facilmente identificabili, perché connotano uno stile di vita rilevabile non solo dagli operatori socio sanitari, ma anche dalla gente comune e dai centri di aggregazione (vicini, parrocchia, vigili urbani, centri ricreativi, ecc.). È auspicabile che si stabilisca, quindi un rapporto stretto tra operatori dei servizi e rete sociale per giungere a formulare un progetto efficace in tempi rapidi, per evitare la cronicizzazione delle singole situazioni di trascuratezza.

5. Maltrattamento psicologico:

L'individuazione dei segnali di maltrattamento psicologico è compito difficile, perché affidata alla lettura dei comportamenti del bambino e di contesti relazionali che possono non avere manifestazioni esterne clamorose, come può accadere nella conflittualità coniugale, nell'isolamento sociale, nella strumentalizzazione del bambino in situazione di conflitto.

La rilevazione degli indicatori di maltrattamento psicologico del minore ha come contesto privilegiato l'osservazione diretta della relazione famiglia-bambino e richiede, inoltre, l'intervento di professionisti che sappiano stabilire le cause del disturbo tra le molte possibili, cui imputare i sintomi.

La difficoltà di provare in modo inconfutabile la correlazione tra malessere del bambino e maltrattamento psicologico della famiglia rende assai problematica, spesso, l'impostazione di un progetto/contratto che veda seriamente coinvolti i genitori.

Come si è già detto, per questo tipo di maltrattamento gli indicatori sono distinti tra quelli relativi al minore e quelli relativi alla famiglia,

5.1. Indicatori relativi al minore:

- ritardo nello sviluppo (linguaggio, motricità, crescita staturale-ponderale);
- personalità rigida e scarsa capacità di adattamento;
- scarsa o eccessiva considerazione di sé;
- scarsa socievolezza o vischiosità;
- sentimenti di inadeguatezza nelle relazioni con i coetanei;
- iperattività;

- pseudo-maturità e assunzione di ruoli impropri (adultizzazione precoce);
- difficoltà nell'organizzarsi;
- reazioni nevrotiche: tratti isterici, ossessioni, fobie, ipocondria;
- tratti paranoici;
- sadomasochismo;
- tentato suicidio;
- ansietà simbiotica nelle separazioni e ansietà in presenza di estranei;
- comportamenti regressivi;
- abitudini improprie o stereotipate (succhiare, mordere, dondolarsi);
- enuresi;
- disordini alimentari;
- bambino che non gioca e non ha fantasia;
- comportamento disturbato e problemi nell'apprendimento con fallimenti scolastici;

- distruttività e crudeltà;
- alterazioni del sonno;
- terrori notturni e incubi;
- impulsività e comportamento di sfida.

5.2. Indicatori relativi alla famiglia:

- figlio non desiderato da uno o entrambi i genitori;
- figlio voluto a compensazione (ad. esempio per compensare un rapporto di coppia disfunzionale);
- non corrispondenza tra il figlio atteso e quello reale;
- mancanza di uno spazio mentale per il bambino;
- negarsi di uno o di entrambi i genitori al rapporto affettivo;
- situazione conflittuale nel rapporto di coppia;
- genitori troppo protettivi;
- genitori troppo esigenti;
- genitori che eccedono in liberalità, che non sanno dare le regole;

- strumentalizzazione del bambino in situazioni di separazione conflittuale;
- incapacità di valutare il bisogno del bambino e di coglierlo come problema;
- incapacità del genitore a chiedere e ricevere aiuto;
- mancanza di differenziazione dai propri genitori e dal figlio;
- difficoltà o rifiuto dei genitori a riconoscere le conseguenze delle proprie condotte e tendenza a riversare al di fuori della famiglia le responsabilità delle difficoltà del figlio;
- ambiente familiare poco stimolante.

6. Oltre la griglia

Sul significato e i limiti della griglia si è già detto.

Rimane, tuttavia, da sottolineare che tale strumento può risultare utile per scopi ulteriori rispetto a quello di guida e supporto nel lavoro del caso singolo.

Il servizio sociale non si limita ad intervenire ex-post, quando il problema si è già manifestato ed ha prodotto danni individuali, familiari e collettivi. Sotto questo profilo, la griglia può dare contributi interessanti.

I bisogni e i problemi dell'infanzia, nella società contemporanea, sono ritenuti problemi da affrontare e risolvere nell'ambito familiare. Se il bambino incontra difficoltà, queste sono spiegate come conseguenze dell'incapacità funzionale della famiglia di far fronte al suo ruolo oppure sono viste come il risultato della sua debolezza e della sua vulnerabilità. Le difficoltà del bambino e dell'adolescente sono considerate problemi "privati", che fanno carico alla responsabilità della famiglia.

Quest'orientamento ha reso "invisibile" la famiglia ed ha prodotto politiche sociali (nazionali, regionali e locali) che hanno privilegiato interventi parcellizzati per il minore, l'handicappato, il malato di mente, l'anziano, cioè per i soggetti deboli, prescindendo dalla famiglia come soggetto a cui assicurare i supporti riferiti alle sue normali funzioni di cura. L'azione preventiva dei servizi è rimasta, così, un'aspirazione.

Come si è già accennato nella prima parte del documento a proposito della registrazione delle mancate risposte e della valutazione della qualità dell'intervento attuato, l'informazione raccolta dall'operatore nel corso del processo d'aiuto può divenire materiale da cui attingere input per scelte di politica sociale tese a prevenire le situazioni di rischio e le manifestazioni di disagio minorile e familiare.

La griglia può costituire la base analitica per elaborare indicatori sintetiche che permettano una lettura d'insieme delle sofferenze dei minori e delle loro famiglie.

In sostanza produrre una documentazione della casistica che si presti ad un impiego sistematizzato dei dati raccolti, per ottenere quadri conoscitivi che oltrepassino il problema individuale, costituirà un aiuto notevole ad elaborare proposte riguardo ai presidi e agli interventi che sostengano la famiglia nei suoi compiti di cura e negli snodi critici delle sue fasi evolutive.

Note

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 17 aprile 2002, n. 16, parte seconda.